

ORDINANZA N. 27 del 27 OTT. 2011

IL SINDACO

- **Vista** la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina prot. 4000 del 12-10-11 con la quale viene segnalato che n. 18 bovini allevati dal Sig. SOFIA ANTONIENA, nato a S. AGATA MILELLO il 28-10-85 e residente in NOVARA DI SICILIA via JARAZI n. 2 con azienda in contrada GACCIA sono infetti di Tubercolosi;
- **Visto** il DPR del 08.02.1954 n. 320/54 concernente il regolamento di polizia Veterinaria;
- **Visto** il T.U.LL.SS. approvato con R.D.27.7.1934 n. 1265;
- **Viste** le Leggi 9.6.1964 n. 615 e 23.01.68 n. 33 e successive modificazioni;
- **Visto** il D.M. del 01.06.68 e successive modificazioni;
- **Vista** la legge del 28.05.81 n. 296;
- **Visto** il D.M. 15.12.95 n. 592;
- **Visto** il D.A. Reg. Sic. del 17.03.2000 n. 31361;
- **Ritenuto** necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei bovini sani dello stesso allevamento;
- **Sentito** il Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina.

ORDINA


- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento;
- 2) I bovini riscontrati infetti di Tubercolosi e identificati nel mod. 2/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. SOFIA ANTONIENA e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;
- 3) Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro 15 GIORNI dalla data di notifica del mod. 2/33 da parte del servizio veterinario, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;
- 4) I feti, i capi nati morti, i capi morti di tubercolosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;
- 5) Il latte proveniente dalle bovine infette può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;
- 6) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione 71° per 15 secondi;
- 7) Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;
- 8) Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno cinque mesi prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;
- 9) Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciati o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;
- 10) Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario della ASP Messina distretto di Taormina di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione di urgenza;
- 11) Divieto di fare coprire le bovine dell'allevamento da tori di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;
- 12) Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina, VV. UU., VV.SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

dalla residenza municipale 27 OTT. 2011





Comune di
Francavilla di Sicilia

Provincia di Messina
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



Cod. Fis. e P. I.V.A. 00159650837

Tel. (0942) 988011 Fax (0942) 982523

L'allegata Ordinanza Sindacale n. 27 del 27 OTT. 2011 sarà notificata

all'interessato e trasmessa al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale - Messina - Distretto di Taormina.

-Sarà trasmessa, altresì, al Comando di Polizia Municipale - SEDE;

-Al Comando Stazione C.C. di Francavilla di Sicilia;

-Pubblicata all'Albo comunale -SEDE.

Dalla Residenza Municipale, **27 OTT. 2011**



IL SINDACO
Dr. Salvatore Nuciforo